

## **BGer 6B\_374/2018 vom 4. Juni 2018**

Bundesgericht, 2018-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_374\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_374_2018)

FR: TF 6B\_374/2018 du 4 juin 2018

IT: TF 6B\_374/2018 del 4 giugno 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il 5 marzo 2018 l'Obergericht del Canton Zurigo ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.\_\_\_\_\_ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico il 16 novembre 2017.

#### **E. 2**

Il 5 aprile 2018 A.\_\_\_\_\_ ha inviato un'e-mail redatta in lingua inglese all'Obergericht, dichiarando di impugnare la decisione del 5 marzo 2018. L'Obergericht ha trasmesso tale e-mail al Tribunale federale per competenza. Quest'ultimo ha invitato A.\_\_\_\_\_ il 10 aprile 2018 a presentare il suo gravame nelle forme previste dagli art. 42 e 48 LTF. In seguito a ciò A.\_\_\_\_\_ ha inoltrato un nuovo ricorso, redatto in lingua italiana e pervenuto al Tribunale federale tramite il servizio postale il 27 aprile 2018.

#### **E. 3**

Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua ( art. 54 cpv. 1 LTF ). Il ricorrente, domiciliato all'estero, ha presentato il suo gravame in italiano, che è una delle lingue ufficiali. Si giustifica pertanto di emanare eccezionalmente la presente sentenza nella lingua utilizzata dal ricorrente.

#### **E. 4**

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ).

L'autorità cantonale ha ritenuto inammissibile il reclamo del ricorrente, poiché presentato unicamente tramite e-mail e non nella forma scritta prevista dall' art. 110 cpv. 1 CPP . Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a esporre dinanzi al Tribunale federale delle ragioni relative al merito della denuncia da lui presentata al Ministero pubblico.

#### **E. 5**

Il ricorso, manifestamente inammissibile poiché carente di motivazione, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.